

**OSSERVAZIONI ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE  
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO  
10 OTTOBRE 2022, N. 149, IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE E  
COMMERCIALE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

Ai fini dell'audizione, presso la I Commissione della Camera dei Deputati, fissata per il giorno 30 ottobre 2024, alle ore 10.20, l'Associazione Italiana Giovani Avvocati rassegna le seguenti osservazioni allo Schema di Decreto legislativo, recante *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita”*.

**I.       PREMESSA GENERALE**

La c.d. Riforma Cartabia (decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149), in attuazione della legge 26 novembre 2021 n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, ha introdotto una serie di modifiche, agli istituti della mediazione e della negoziazione assistita, finalizzate ad incentivare il ricorso agli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Le disposizioni integrative e correttive in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita di cui allo schema di decreto legislativo correttivo risultano, per la quasi totalità, apprezzabili da parte del mondo della giovane Avvocatura, sebbene permangano talune imprecisioni, incertezze e contraddizioni, che si auspica verranno completamente rimosse.

Il Dipartimento ADR dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA), dopo un'approfondita ed attenta disamina dello schema di decreto legislativo correttivo, ha suddiviso il presente lavoro in due sottogruppi, corrispondenti ai macro-argomenti oggetto di modifica.

Si precisa che nell'odierno documento vengono espone solamente le proposte di modifica allo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, mentre ci si riserva la trattazione di proposte di modifica sostanziali in altra sede.

\*\*\*\*\*

**Associazione Italiana Giovani Avvocati**

*Aderente all'AIJA Association Internationale des Jeunes Avocats*

**Presidente** Avv. Carlo Foglieni

Sede Nazionale: Via Tacito 50, 00193 ROMA - C.F. 97213330588

Tel. +39 06 70453056 – info@aiga.it – ufficiosegreteria@aiga.it

www.aiga.it

## II. RILIEVI SPECIFICI IN MERITO ALLE MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 28 DEL 4 MARZO 2010

- L'art. 1 dello schema correttivo, al comma 1, lettera b), reca modifiche ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 "*Condizioni di procedibilità e rapporti con il processo*", disponendo l'integrazione dell'elenco dei casi in cui la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è considerata assolta anche con l'esperimento di una delle procedure alternativa di risoluzione della controversia previste da leggi speciali.

Molto apprezzabile l'introduzione del caso previsto dall'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1977, n. 249 recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", ma sarebbe opportuno integrare l'elenco dell'art. 5, comma 3, anche con il caso previsto dall'art. 3 (*Tentativo obbligatorio di conciliazione*) della "*Disciplina, in prima attuazione, delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori, ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118*" (All. A alla delibera n. 21/2023 dell'8 febbraio 2023 adottata dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti), a mente del quale "*1. Per le sole controversie di cui all'articolo 2, comma 1, fino a che non sia esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi della presente Disciplina, il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile. I termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione. 2. Ai fini del ricorso giurisdizionale la condizione di procedibilità si considera comunque avverata trascorsi trenta giorni dalla proposizione dell'istanza di conciliazione. In questo caso, qualora la Parte agisca in sede giurisdizionale, il tentativo di conciliazione è dichiarato estinto. 3. Lo svolgimento del tentativo di conciliazione non preclude in ogni caso di richiedere provvedimenti urgenti e cautelari all'autorità giudiziaria.*"

- L'art. 1 dello schema correttivo al comma 1, lettera d), reca modifiche all'art. 5-quater (*Mediazione demandata dal giudice*), le quali sono tutte accolte positivamente, tuttavia la disposizione continua ad apparire in un certo senso incompleta e/o carente rispetto alla *ratio* normativa della mediazione ed in un'ottica di futura riduzione dei contenziosi nei Tribunali. Alla luce di quanto esposto, si ritiene che il legislatore ha l'onere di mettere in condizione il magistrato, secondo un

suo orientamento di massima, di spingere le parti a raggiungere un possibile accordo. **Sarebbe forse opportuno ed auspicabile integrare tale fattispecie, con la facoltà per il Giudice - valutata la documentazione depositata in giudizio ed il *thema decidendum* – di dare delle indicazioni di massima alle parti, per consentire loro di raggiungere un ipotetico accordo ed al contempo al mediatore di formulare una proposta valida alle parti.** Tale aggiornamento normativo potrebbe essere utile a far comprendere alle parti quale direzione seguire al fine di creare i presupposti per un accordo conciliativo, ma al contempo, anche farli desistere da intraprendere atteggiamenti ostativi che possano impedire - per questioni non principali rispetto all'oggetto della controversia - un accordo.

- L'art. 1 dello schema correttivo al comma 1, lettera e), sostituisce l'art. 6 (*Durata*). Quest'ultimo, al comma 3 della nuova versione, prevede che il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Tale aggiornamento normativo, appare non adeguatamente coordinato, se non addirittura incongruente rispetto alla Legge 7 ottobre 1969, n. 742. Preliminarmente va evidenziato che la precedentemente formulazione dell'art. 6 del D. Lgs. n. 28/2010 era sorretta dalla *ratio* di rendere costituzionalmente legittima la previsione del tentativo obbligatorio di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale prevedendo un termine di durata ragionevole. *De facto*, in forza della prevista modifica dell'art. 6, con cui al comma 1 sono consentite più proroghe della durata di mediazione, per la quale, pertanto, non è previsto un termine di conclusione, di talché **si raccomanda di applicare la sospensione feriale dei termini**, in quanto il periodo di durata della mediazione non è più pacificamente ritenuto di tipo acceleratorio. Parimenti, **si raccomanda di applicare la sospensione feriale dei termini anche nel caso in cui è il Giudice a fissare il termine per il deposito dell'istanza di mediazione (c.d. demandata), essendo un termine processuale.** *"In buona sostanza la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed "impedisce" la decadenza con la conseguenza che l'istanza determina un effetto di tipo interruttivo e non sospensivo e il termine per impugnare, dopo il deposito del verbale negativo della mediazione, è, di nuovo e per intero, quello di trenta giorni previsto dall'art. 1137 co. 2° c.c. (Cass. SSUU 17781/13)."* Tale corretto orientamento, che risulta essere di grande attualità in vista dell'introduzione dell'art. 11 comma 4-bis, trova giustificazione anche nel fatto

che, ad agosto, gli Organismi di Mediazione chiudono la propria attività ed i mediatori, per la maggior parte avvocati, sono per lo più in ferie, così come i legali che dovrebbero assistere le parti in mediazione.

- L'art. 1 dello schema correttivo, in particolare il comma 1, lettera g), reca la sostituzione dell'articolo 8-bis (*Mediazione in modalità telematica*), che al nuovo comma 2 prevede *“A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore.”*

In un'ottica di risparmio di costi e per agevolare l'utilizzo di tale procedura di mediazione che, peraltro, consente alle parti ed ai loro difensori di trovarsi in luoghi fisicamente distanti durante la trattazione, **si ritiene utile inserire, prima dell'ultimo capoverso *“La parte può, con procura speciale, conferire al proprio avvocato il potere di sottoscrivere digitalmente, in suo nome e per suo conto, il verbale, anche conclusivo.”***

\*\*\*\*\*

### **III. RILIEVI SPECIFICI IN MERITO ALLE MODIFICHE AL D.L. N. 132 DEL 12 SETTEMBRE 2014, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 162 DEL 10 NOVEMBRE 2014**

- L'art. 2 dello schema correttivo reca modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

Tutte le modifiche in tale ambito si ritengono accolte con favore, tuttavia **si reputa opportuno integrare l'art. 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, con la possibilità per gli Avvocati di certificare, mediante sottoscrizione digitale, la firma analogica delle parti, e di procedere allo scambio del verbale di mancato accordo a mezzo posta elettronica certificata, introducendo i commi 4 e 5 del seguente tenore:**

**4. *“Nel caso in cui la negoziazione si concluda con un verbale di mancato accordo, il documento può essere sottoscritto dalle parti in modalità analogica e gli avvocati certificano la sottoscrizione con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata***

*o avanzata, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005”*

*5. "Il verbale di mancato accordo sottoscritto digitalmente dagli avvocati è trasmesso alle altre parti a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.*

\*\*\*

Si ringrazia per la considerazione che questa On.le Commissione ed i Signori Deputati riterranno di riservare alle osservazioni rassegnate e si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento che possa essere ritenuto opportuno.

Roma, 29 ottobre 2024

Il Presidente Nazionale  
Carlo Foglieni

Il presente documento è stato elaborato dal Dipartimento ADR della Giunta Nazionale dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati composto dagli avv.ti Elisabetta Rossi (Coordinatrice), Alessandra Magosso, Elisa Calcagni, Elena Biasutti, Giovanna D'Agostini, Ubaldo Serra, Alessandro De Angeli, Ilenia Violante e Paolo Viscò, con la supervisione di Adamo Logrieco, componente della Giunta Nazionale con delega alle ADR.